

**DELIBERAZIONE 1 DICEMBRE 2016
697/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA EUROGREEN S.R.L. NEI CONFRONTI DI ENEL
DISTRIBUZIONE S.P.A. (ORA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.), RELATIVO ALLA PRATICA DI
CONNESSIONE T0660443**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della

funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Eurogreen S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità, in data 23 marzo 2016 (prot. Autorità 9469 del 30 marzo 2016), un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a., di seguito: gestore), il diniego alla richiesta di modifica di un preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, nell'ambito della pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità T0660443;
2. con nota del 6 aprile 2016 (prot. 10284), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 21 aprile 2016 (prot. Autorità 12037 del 26 aprile 2016), il gestore ha trasmesso la propria memoria in merito al reclamo;
4. con nota del 28 aprile 2016 (prot. Autorità 12938 del 4 maggio 2016), il reclamante ha trasmesso le proprie repliche alla memoria del gestore;
5. con nota del 4 maggio 2016 (prot. 12925), l'Autorità ha quindi richiesto al gestore alcune informazioni, a cui il gestore ha risposto in data 13 maggio 2016 (prot. Autorità 14139 del 16 maggio 2016);
6. con nota del 5 maggio 2016 (prot. Autorità 13203 del 6 maggio 2016), il gestore ha presentato le proprie osservazioni alle repliche del reclamante;
7. con nota del 11 novembre 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso; il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora quindi un nuovo preventivo o rifiuta, motivando, la richiesta di modifica del preventivo;
9. ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, il preventivo di connessione già accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'*iter* autorizzativo ovvero di atti normativi, ovvero per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentabili. Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la sua modifica non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In quest'ultimo caso, quando la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del TICA;

10. ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TICA, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

11. In data 3 settembre 2013, una persona fisica presentava al gestore una domanda di connessione alla rete di distribuzione elettrica, finalizzata alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località "Masseria Gaeta", nel comune di Rionero in Vulture (PZ);
12. in data 18 ottobre 2013, il gestore inviava alla suddetta persona fisica il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità T0660443;
13. in data 16 dicembre 2013, la ridetta persona fisica (in qualità di cedente) e il reclamante (in qualità di cessionario), comunicavano al gestore la voltura della pratica di connessione T0660443, con decorrenza dalla medesima data;
14. in data 13 marzo 2014, il reclamante comunicava al gestore la revoca del mandato con rappresentanza al soggetto cedente il preventivo di connessione, con riferimento alla pratica di connessione T0660443;
15. in data 17 marzo 2014, lo stesso cedente richiedeva al gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, una modifica del preventivo di connessione emesso in data 18 ottobre 2013, in relazione alla pratica di connessione T0660443;
16. in data 4 aprile 2014, il gestore comunicava al reclamante che: *"In relazione al nodo a cui è stata riservata la capacità di rete, ovvero alla soluzione tecnica riportata nel preventivo inviato il 18/10/2014 Prot OUT-18/10/2013-0040659, le comunichiamo che al momento non vi è nessuna possibilità di prendere in considerazione la sua richiesta"*;
17. in data 29 gennaio 2016, il reclamante contestava al gestore la sopraccitata comunicazione del 4 aprile 2014, per carenza di motivazione, richiedendo una nuova soluzione di connessione;
18. in data 14 marzo 2016, il gestore respingeva le richieste del reclamante.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

19. Il reclamante contesta la motivazione alla base del diniego di modifica del preventivo di connessione, fornita dal gestore con la nota del 4 aprile 2014, ritenendola inadeguata in quanto sommaria e generica;
20. il reclamante chiede, pertanto, che il gestore:
 - a) provveda ad elaborare un nuovo preventivo di connessione in accoglimento della richiesta di modifica del 17 marzo 2014;

- b) corrisponda l'indennizzo automatico da quantificarsi, ai sensi degli articoli 14 e 40 del TICA, a far data dal 12 aprile 2014 e fino alla data di emissione del nuovo preventivo.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

21. Il gestore ha precisato, nel corso del procedimento di trattazione del reclamo *de quo*, di aver negato la modifica del preventivo perché lo spostamento del punto di inserimento sulla rete esistente, richiesto nella comunicazione del 17 marzo 2014, lo avrebbe obbligato a considerare, per il lasso di tempo intercorrente dal momento in cui avesse valutato la richiesta di modifica fino al termine di validità del preventivo già emesso, la stessa potenza in immissione su due diversi tronchi della rete, con conseguenze negative in termini di saturazione virtuale della rete elettrica stessa;
22. il gestore ha affermato, inoltre, che, mantenendo inalterato il punto di inserimento nella rete esistente della soluzione di connessione, anziché realizzare solo 150 metri di linea in bassa tensione, per connettere l'impianto di produzione sarebbe stato necessario costruire una linea di circa 1 km, comprensiva di tratti in media tensione;
23. il gestore ritiene, infine, infondata la avanzata richiesta di indennizzo, poiché il reclamante non avrebbe alcun titolo a pretendere l'emissione di un nuovo preventivo e, quindi, nemmeno a percepire l'indennizzo per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo medesimo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

24. Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento di trattazione del reclamo *de quo*, risulta che la pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità T0660443 è stata intestata al reclamante a decorrere dal 16 dicembre 2013;
25. la richiesta di modifica del preventivo inviata al gestore in data 17 marzo 2014 è stata invece sottoscritta dalla persona fisica, originaria titolare della pratica di connessione, la quale, tuttavia, in tale data, non risultava più titolare della pratica in questione;
26. né la suddetta persona fisica, alla data del 17 marzo 2014, poteva più agire in nome e per conto del reclamante in quanto, già in data 13 marzo 2014, lo stesso reclamante aveva disposto la revoca del mandato con rappresentanza in suo favore, con riferimento alla pratica di connessione T0660443;
27. nella specie, dunque, la richiesta di modifica del preventivo è stata sottoscritta, non dal reclamante, bensì da soggetto non titolare del preventivo di connessione e privo di alcun mandato; pertanto, il reclamante nulla ha a pretendere, sia per quanto concerne la motivazione del diniego alla modifica del preventivo di connessione, sia in ordine all'indennizzo per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo medesimo

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato da Eurogreen S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) in relazione alla pratica di connessione T0660443;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni